

CAPITOLI
DELLA VENERANDA COMPAGNIA
Sotto l'invocazione della Madonna degli Angeli
e del Glorioso San Marco
eretta nella Chiesa di

SORBANO
del
VESCOVO
&

Riformati di Ordine dell' Ill.mo
& m.o Rev. Sig. Vicario
l'anno 1606.

TAVOLA

De' Capitoli contenuti nel presente Libro.	Cap.	Fog.
Preambolo		1
Creatione della nuova Banca	1	1
Modo da tenersi da chi vorrà entrare in Compagnia et manira di accettarli	2	3
Della vita, usanze et buoni costumi	3	4
Dell'Orationi delle 40 hore	4	6
Del pagar gli obblighi	5	6
Modo di riscotersi da tenersi da Camarlinghi	6	7
Modo di riscotere da tenesi dalle Camarlinghe	7	8
Degli Infermi	8	9
Modo d'accompagnare il S.mo Sacramento agli Infermi	9	9
Di quando morisse o fratello o sorella	10	10
Modo di seppellire i Confrati	11	11
Del beccamorto	12	11
Del Celebrare la festa et Messe il giorno di San Marco	13	12
Delle Tornate	14	13
Di chi ricusasse offitij	15	14
Dell'honore et obbedienza che si deve al Priore	16	15
De' Sindici	17	16
Della distribuzione delle Candele	18	17
Modo di fare et distribuire le Pazimate	19	18
Delle Processioni da farsi et modo da tenersi in farle	20	19
Modo di dire l'Offitio la Domenica della Compagnia	21	20
Del Cancelliero et suo offitio	22	22
Aggiunte	23	23

PREAMBOLO

Essendo noi Luca Bonifatii di Lucca et Mastro Antonio Lippi Carratorre da Sorbano, stati eletti dal Corpo dell'Alma Compagnia della Madonna degli Angeli e San Marco di Sorbano del Vescovo, per andare all'Illustrissimo e molto Reverendo Signor Vicario et con l'autorità sua riformare et restaurare i Capitoli di essa Compagnia. Et avendo compitamente essequito quanto ne è stato ordinato.

Presentiamo a tutto l'honorando Corpo di tale Compagnia gli presso descritti Capitoli fermati e sottoscritti da esso Illustrissimo e molto Reverendo Signor Vicario, perché con ogni amore et carità siano da ciascun fratello militante sotto lo stendardo della gloriosa Regina degli Angeli e dell'Evangelista, osservanti, il che facendo, oltre a non incorrere nelle pene che ai trasgressori si costituiscono, verremo dal Santo Avvocato et intercessore nostro soccorsi et aiutati presso all'Altissimo Dio il quale ne conceda in questa vita la sua santissima grazia et nell'altra la gloria.

Della Creatione della nuova Banca et Congregazione privata. Cap. I

Ogni anno la prima festa dopo la solennità del glorioso San Marco nostro Avvocato, sarà cura dell' honorando Priore di far invitare tutto il corpo dell'Alma Compagnia per venire all'ellectione della uova Banca o Congregazione privata, la quale si crierà in questo modo. Chiemerà il Priore il successor suo, et dopo un Sopriore et due Camarlinghi per gli uomini, una Priora, un Sopriora et due Camrlinghe per le Donne, quali chiamati ad uno per volta saranno pallottati dall'honorando Corpo, et havendo due terzi delle pallote favorevoli, s'intenderanno vinti et creati Officiali per un anno a venire.

Vedranno detti Priore, Sopriore et Camarlinghi, quello che di tempo in tempo sarà di bisogno per il mantenimento della Compagnia; et discorso et fatte le deliberationi di quelle cose che occorreranno le produrranno all'honorando Corpo, et quello anderà vincendo a Bussili et pallotti, quello li parrà convenirsi, reprobando quello non parrà a proposito né buono.

Saranno habili a consaguire tali Offitii si quelli che sono et habitano nel Comune, come ogni altro habitante fuori, volendo che tutti i fratelli siano ad un paro et quando doverà essa Banca radunarsi, debba dal Priore esser fatta invitare per via dell'Invitatore et mentre che per creare offitii o altro fosse difficile cosa mettere insieme la detta Congregazione in numero compitente.

Vogliamo, che possa il Priore per simili casi et non altrimenti comandare sia a'fratelli che alle sorelle costituendo pena a detti Officiali di soldi sei per ciasna contraventione da pagarsi come gli altri punti i quali non si pagando al

tempo dichiarato nel Capitolo Quinto, sia dal Priore fattone proposta all'honorando Corpo perché lui gli punisca secondo la qualità dell'inobbedienza.

Detta Banca così vinta, et in giusto numero congregata, farà dopoi ogni altro Offitio, come si dirà tr i quali saranno due sindacatori, i quali dentro un mese dalla ellectione loro haveranno obbligo di haver visto le spese, et entrate della Compagnia con riscontro dei libri de Camarlinghi, et Cancelliero, et trovate le spese a dovere, o superflue, lo notificheranno presentando anco bilancio dello stato in che detta Compagnia si ritrova, procurando che dai vecchi Officiali siano consegnate ai nuovi per Inventario, le robbe, et havere della Compagnia, dentro a debiti tempi, né facendolo i vecchi Officiali debba il Priore farne proposta al Corpo, et quello pigliare sopra quelli, espedienti che paranno convenirsi.

Faranno ancora detti Officiali consapevoli il Corpo, di quelli che non averanno pagato la Quarra et punti in tempo anco esso Corpo, et non altri, possa conforme il giusto, castigarli, con vincer tutto a bussili e pallotti per li due terzi.

Del modo da tenersi da chi vorrà entrare in nostra Compagnia et maniera di accettarli. Cap.II

Ordiniamo che ogni persona che vorrà esser di nostra Compagnia prima si disponga di tutto cuore di servire a Dio et osservare li nostri Capitoli et che sappia i principii della Dottrina Cristiana ciò è il Pater Noster, l'Avemaria, il Credo et i dieci Comandamenti, et i cinque Sentimenti et dopoi se è huomo vada dal Priore et se è donna vada dalla Priora, et li esponghi l'animo suo et essi Priore o Priora, siano obbligati notificarlo a gli altri Officiali i quali conoscendo quello e quella di buon vita et costumi, et sperando che sia per osservare li nostri Capitoli, concordemente lo anteporranno all'honorando Corpo, dal quale vinto o vinta per li due terzi di palle favorevoli, s'intendano fratello et sorella, et come tale farà entrata et sarà desritto o descritta se porterà per far detta entrata un candeletto et passerà in mano delli nostri Camarlinghi soldi sei.

Avvertendo che non potranno far tale entrata se prima non saranno confessati per potersi comunicare quando entreranno, che così è mente di Monsignore Reverendissimo Vescovo. E in capo all'anno li huomini si haveranno fatta la loro cappa, altrimenti resteranno privi di Compagnia, et siano obbligati portarla ad ogni tornata et nella solennità del Corpus Domini, sotto la pena di soldi sei.

Et volendo alcuno fratello esser pellegrino, sia tenuto pagare come gli altri la sua entrata et candeletta, mentre non l'abbia pagata altra volta, et di più bolognini X ogni anno, oltre la Quarra, et il trentesimo, et il seppellire i morti.

Della vita, usanze et buoni Costumi. Cap. iij

più Statuimo et hordiniamo che ogni persona che è di nostra Compagnia, debba ogni giorno dire genocchioni cinque Paternostri et cinque Avemarie, in riverenza delle cinque piaghe di Nostro Signore et ogni lunedì dirà similmente genocchioni, per l'anima de'nostri fratelli passati a miglior vita sette Paternoster et sette Avemarie, et quelli che saperanno leggere diranno di più il Salmo De profundis etc con la sua oratione. Et di ciascun Confratello è obbligato avanti che vada a mangiare, dire devotamente tre Paternostri et tre Avemarie come debba fare ogni fedel Cristiano.

Parimenti ogni persona che è et sarà di nostra Compagnia, essendo in età legittima, debba confessarsi almeno cinque volte l'anno, cioè per la Pasqua di Ressurrezione, della Pentecoste et della Natività del Signore et per la festa della Concezione della Madonna protettrice della nostra Compagnia e per quella dell'Avvocato nostro San Marco et quelli che osserveranno questo Capitolo con quella preparazione che si conviene, riceveranno dal Signore Dio grazia di tenere (come vogliamo che segua) in avvenire buona vita, lasciando del tutto le passate disonestà et mali costumi, temendo Dio et caminando per la buona strada senza tener odio con persona, né mormorare o toglier l'altrui fama. Et se dopo esser fatta dal Priore o alcuno di Banca per due volte la correzione ad alcuno dedito a vitii simili, ne si emenderà, debba il Priore propagarlo in Corpo di Compagnia perché esso lo punisca o privi come meglio giudicherà, et il medesimo faccia di quelli, che giocando a carte o dadi non lo vorranno dismettere ancora, et per due o tre volte siano stati ammoniti.

Delle Oratoni delle XXXX hore Cap. iiij.

Ordiniamo che il Priore che sarà per i tempi et i Camarlinghi della nostra Compagnia, ogni anno la Settimana Santa, et in altri tempi (se parrà a proposito) siano obbligati accomodare il luogo ove possino fare l'orationi delle Quaranta hore, et comperare a spese della compagnia l'olio, i lampanini, et tutto quello che occorrerà a far dette orationi, et i Camarlinghi siano obbligati stare alla Chiesa nel tempo che si faranno dette Orationi, almeno uno di loro per giorno et ancora i Camarlinghi sono obligat per la festa dell'Avvocato nostro San Marco, andare alla nostra Chiesa quando saranno chiamati ad aiutare accomodare essa Chiesa di tutto quello che farà di bisogno, et la mattina che si ha da far la Compagnia detti Camarlinghi stiano obbligati andare alla Chiesa di buonissim' hora, per accomodare l'Altare della Compagnia, secondo l'ordine già cominciato, sotto pena di sei soldi per ogni volta che mancheranno di essere a tempo.

Modo di Pagare gli oblighi della Compagnia. Cap.v.

Ordinimo che ogni persona descritta nella nostra Compagnia, sia obbligata ogni anno per tutto il mese d'Ottobre, haver dato a Camarlinghi che saranno pr i tempi, una Quarra di grano buono et bello, che non potranno dar grano, debbino dar denari dentro al soprascritto mese d'Ottobre, et debba dentro questo termine haver pagato non solamente la Quarra, ma i punti et qualsivoglia altro debito che averanno in Compagnia, et quelli non havranno pagato come a detto ogni lor debito, se dopo il mese di ottobre si ammalassero, non sarnno aiutati, et morendo non saranno dalla Compagnia seppelliti, ne li si farà dire il trentesimo, come si fa a quelli che hanno pagato. E ben vero, che se vi fusse qualcuno di conosciuto talmente povero, a dichiarazione della Compagnia tutta, che non potesse pagare essa Compagnia, il Corpo possa gratiarlo in tutto o parte. Pregasi dunque ogniuno a pagare volontariamente et per sgravamenti delle coscienze et per acquistarne merito da Dio.

Modo da tenersi da Camarlinghi nel Tempo della raccolta. Cap. vi.

I Camarlinghi ogni anno, in tempo della raccolta, useranno ogni possibile diligenza in riscotere le Quarre del Grano et ogni altra cosa attenente alla Compagnia, acciò i Confrati non habbino scusa che non li sia stato richiesto quanto dovevano. Et la robba che si riscoterà, si riporrà in una Cassa o Ancone serrato con tre differenti Chiavi, una delle quali terrà il Priore et una per uno i Camarlinghi, et questo acciò non possa maneggiare uno senza l'altro. Intendendo che in evento di fraude in qual si voglia modo ritrovata, uno stia obligto et tenuto per l'altro, et questo a fin che non ne vada la Compagnia interessata et si avvij agli scandali che potranno occorrere con danno delle anime et vergogna insieme, et in caso contendessero i Camarlinghi di tener detta Cassa o Ancone, ne alcuno di loro la volesse tenere, possa l'honorando Priore imporre lui a quale dei due vorrà che la tenga et esso debba obbedire, sotto pena di uno scudo, et di restarne privo.

Modo da tenersi dalle Camarlinghe nel tempo della raccolta. Cap. Vii.

Ogni sorta di robbe che nel tempo della raccolta saranno accattate dalla Priora, Sopriora e Camarlinghe, ne debba tener cura particolare la Priora, facendole portare a casa sua et quella Sopriora et Camarlinghe che ricusassero ciò fare

s'intendino prive di Compagnia, et nella medesima pena et di più di uno scudo cada la Priora se subito finito di riscotere non facesse intendere al Priore, Sopriore et Camarlinghi degli huomini che ha riscosso et questo acciò essi possano andare a misurare et consegnare dette robbe ad essa Priora perché ne tenga custodia finché li sia pe commissione dell'honorando Corpo ordinato che le faccia vendere per far quel tanto che a detto Corpo parrà espediente per i bisogni della nostra Compagnia.

Et vogliamo che ogni volta che dalla Priora verrà, per servitio della Compagnia, comandato alcuna cosa alle Camarlinghe o Sopriora, siano obbligate ad essequirla sotto pena di esser priva la contrafaciente.

Degli Infermi. Cap. viij.

Vogliamo ancora quando ci sarà qualche infermo de nostri fratelli et sorelle, si debba prima confessare et comunicare, come debba far veramente ogni buon christiano, il che fatto, il Curatore lo debba fare intendere al Priore o Camarlinghi et loro lo mandino a visitare per i due visitatori et per elemosina li porteranno soldi 12, ma non vogliamo che siano visitati se prima come è detto non si saranno confissati e comunicati et essendo poveri ci contentiamo che siano consolati con altre elemosine secondo che i visitatori giudicheranno in lor coscienza che ne habbino bisogno.

Modo di accompagnare il Santiff.º Sacramento a gl'infermi. Cap. viiij.

Si caveranno ogni tre mesi quatro huomini et quattro donne di Compagnia, i quali sentito sonare dopo l'Ave Maria alcuni pochi tocchi a Morto, la mattina seeguinte anderanno o manderanno non potendo andar loro, alla Chiesa di Sorbano del Vescovo per andare ad accompagnare il Santissimo Sacramento alle case degli ammalati et mancando di andare o mandare, cadano in pena per ciascuna volta di soldi due. Però si prega ogni uno

Manca una pagina.

Statuiamo quando morirano confrati di nostra Compagnia, siasi huomo o donna, che il Priore per i tempi debba dar commissione a gl'invitatori che invitino tutti i fratelli et sorelle di Compagnia perché si ritrovino nella nostra Chiesa a quell'hora che gli sarà intimata da essi invitatori sotto pena di soldi due. Con questo che ogni volta che occorrerà andare ad invitare la Compagnia, gli

invitatori guadagnino per ciascuno soldi sei, ma debbano invitare generalmente tutti, altrimenti incorrano loro nella pena di quelli che non saranno stati invitati o a chi non haveranno almeno lassata l'ambasciata a casa. Et convenuti insieme quando sarà tempo si faccia la Richiesta et dopoi vadino con la Tavola, torcioni e torce della Compagnia a seppellire il fratello o sorella. Et espressamente vogliamo che tanto in quell'atto quanto in ogni altra occorrenza della Compagnia, gli huomini debbano vestirsi con le loro Cappe sotto pena di soldi sei pe ciascuna volta che contraverranno, protestandoli che alla terza contraventione resteranno privi di Compagnia, senza speranza di più mai rientrarvi.

Del Beccamorto. Cap. xii.

Ordiniamo che se alcuno di nostra Compagnia vorrà esercitare l'Offitio di Beccamorto a' i nostri Confrati, debba partecipare di tutti i beni tanto spirituali quanto temporali di nostra Compagnia, nè sia tenuto a pagar Quarre né punti o tasse o altra gravezza in qualsivoglia modo. Ma se mancasse di venire a seppellire alcuno o alcuna o non mandasse scambio, sia egli tenuto a rimborsare la Compagnia di quello che spenderà, a far che altri faccia tale Offitio. E di più sia tenuto ancora a seppellire quelli fuori di Comune.

Del celebrare la festa & Meffe il giorno di San Marco. Cap. xiiij.

Statuimo et ordiniamo che ciascuno fratello con la sua cappa et ciascuna sorella, la mattina della festa di San Marco nostro avvocato, debba per honorare maggiormente detta festa et convenire alla processione, ritrovarsi a buon hora nella nostra Chiesa, sotto la pena di Soldi sei, né gli vaglia scusa o scambio, se già non fosse ammalato o in altro modo legittimamente impedito a dichiarazione dell'honoranda Banca, la quale darà cura al nostro Correttore, di proveder per tal mattina sei Messe, cinque piane et una cantata, avvetendo che i sei preti che chiamerà venghino per tempo, sì che si trovino presenti a detta processione et siano oltre le messe, tenuti a dire ancora in tal giorno il vespro et la mattina susseguente sei messe di morto per le anime de' fratelli et sorelle defunti et a detto Correttore essa Banca pagherà per il desinare et Messe dodici in tutto, Scudi 30, et non havendo il Correttore la pena di fare il desinare diasi ad un altro che lo facci il dentro.

Statuimo ancora et ordiniamo che ogni settimana et ogni ultima Domenica del mese si faccia dire dal Correttore una Messa all'altare della nostra Compagnia et per elemosina delle dette Messe per tutto l'anno, il Priore, Sopriore et

Camarlinghi, debbino dare a detto Correttore, Lire quindici di quello di nostra Compagnia, se però dirà sei Messe.

Et habbia di più la Banca, dentro l'anno che risiederà, facultà di spendere fino in fondo di quello di Compagnia, dando però poi conto in che l'havera speso, intendendo che segua in utile et beneficio della Compagnia.

Delle tornate. Cp. Xiv.

Ordiniamo che ogni Confrate di Sorbano, tanto homo quanto donna, che non vorrà ritrovarsi personalmente la matina della Compagnia alla Chiesa di Sorbano del Vescovo, debba pagare un Soldo et non possino mancare scambij. Quelli poi che stando fuori di detto Comune a'quali non trovasse accomodo, di venire ogni ultima Domenica del mese di ciascuno anno, alla prefata Chiesa pagando per tutte dette Domeniche, Soldi otto, s'intendano esenti ma questo sia detto delle Domeniche solamente intendendo che, et per la nostra Festa et il Govedi Santo debbano ritrovarvisi, sotto pena di Soldi sei per ciascuna volta che mancheranno, come quelli del Comune ancora, et in ogni altra urgente occorrenza quando saranno invitati siano tenuti a venire, sotto le pene che saranno costituite a quelli che mancheranno, dall'honoranda Banca, quando però come altrove è detto non ci sia impedimento legittimo di malattia, assenza del paese et territorio di Lucca et simili a dichiarazione dell'honoranda Banca.

Di chi ricusasse Offitij. Cap. xv.

Ordinamo che qual si voglia Confrate di nostra Compagnia che sarà chiamato d'Offitio debba volentieri accettarlo, altrimenti cada in pena di Bolognini x da pagarsi altrimenti immediatè sotto pena di restar privi. Quelli che accetterano sono pregati per amor di Dio e del nostro Santo Avvocato ad esser citati con quell'amore et carità che si richiede all'honore di Sua Divina Maestà et al lor proprio ancora.

Et i Priori et Camarlinghi daranno idonea pagheria di restituire le cose giustamente maneggiate nella loro amministrazione et consegnarle all'uscita loro in mano dei successori, per inventari sotto pena et come si dice nel Capitolo primo.

Né senza saputa dell'honorando Corpo, esso Priore o Camarlinghi ardiranno servirsi per proprio uso o prestare altrui alcuna cosa, benchè minima, di essa Compagnia, sotto pena, rinvenutane la verità di esser da detto Corpo gravemente castigati. Et sotto la medesima pena, non ardiranno in modo alcuno portar fuori Comune quelle robbe che haveranno riscosso et questo si fa per ovviare a molte cose che potranno succedere.

Dell'honore & obbedienza che si deve al Priore. Cap. xvi.

Vogliamo che l'honorando Priore sia come Padre riverito, honorato et ubedito, sì in Compagnia che fuori, in cose però attenenti al servito di Dio et della Compagnia et se alcuno vi fosse, che Dio non voglia, in maniera disobbediente, che meritasse castigo, sia in arbitrio di detto honorando Priore d'informare della disobbedienza la Compagnia et suo Corpo, acciò conforme al merito dell'Inobbedienza, lo punisca, che recuserà andare alla cerca pena una lira.

Criarà la Banca i minori offitij, cioè Visitatori, Sindici, Cancelliero, Invitatori et simili senza che v'intervenga l'honorando Corpo et i medesimi farà delle donne, et tali offitij portandosi bene, potranno da un'altra e più Banche esser rafforzati, però procuri ogniuno fare il suo dovere aspettandone dal Signore Dio, largo premio in Paradiso.

De Sindici. Cap. xvii.

Perché è importantissimo offitio quello de'Sindici, procurerà l'honoranda Banca di leggerli pratchi, intendenti, giusti et affezionati alla Compagnia, et sarà cura loro di scontrare i libri de Camarlinghi et Cancelliero come si è detto. Misureranno il grano et altre robbe riscosse per vedere se le Quarre et denari scontrano col numero dei Fratelli. Peseranno il grano quando si manda al Mulino et la farina quando ne torna. Saranno presenti quando si consegna la farina al fornaio o ad altri per far le Pazimate, quali fatte ripeseranno e scontreranno et assisteranno quando distribuiscano a Fratelli la mattina di San Marco acciò se ne avansasse possano pesarle et questo è quanto appartien loro, però si gravano le loro coscienze a somministrare tali cariche senza rispetto avisando i mancanti all'honorando Corpo dentro il termine dichiarato, sotto pena di esser castigati fino alla privazione da detto Corpo et sì del riscosso, come di dar a molino et ogni altra cosa, sarà loro fatto intendere dal Priore, i quali contravvenendo, siano dall'honorando Corpo privi d'Offitio et anche di Compagnia, secondo il merito et circostanza della contravvenzione a dichiarazione di detto Corpo.

Della distributione delle Candele benedette. Cap. xviii.

Vogliamo et ordiniamo che ciascuno fratello et sorella di nostra Compagnia, sia senz'altro invito, obbligato a venire alla Compagnia et Chiesa nostra, la prima domenica dopo la festa della Purificatione della Madonna, due prima che dal nostro Correttore sia al nostro Altare celebrata la Messa, si daranno per le mani

sue a ciascun fratello et sorella di Banca una candela benedetta di cera bianca di once tre et agli altri fratelli et sorelle di once due almeno.

Avvertendo che, chi non verrà in tal mattina personalmente a pigliarla, se non sarà ammalato, fuori del paese o vecchio in maniera che non possa, non debba più havere, né si debba dare a persona che venisse in scambio. Et perché ad honore della Beata Vergine si debbe in tal mattina far processione, tutti i fratelli porteranno et si metteranno le lor Cappe, sotto la pena dichiarata nel Capitolo xj.

Del modo di fare & distribuire le Pazimate. Cap. xix.

Mentre quello terrà in quell'anno la Robba della Compagnia, non haverà commodità di far le Pazimate in casa sua, vogliamo et ordiniamo che il Priore le possa far fare a chi le parrà, chiamando fornari che le venghino a fare o dando loro, pesata dai Sindici, farina per farla e ogni altra spesa occorrente in dete Pazimate, ordiniamo che si faccia per le mani de fornari con l'intervento de Camarlinghi o de Sindici tenendo di dette spese nota a parte, per poterne dar conto all'honorando Corpo et mentre esse spese vengano fatte da altri che come è detto esso Priore le habbia et ogni altro controveniente, fatte dal loro et le onesche ritratte da tali Pazimate quel giorno che si faranno i nuovi offitij si porteranno dai Camarlinghi alla Chiesa per venderle a chi più ne darà, come si costuma.

Tali Pazimate così fatte si distribiranno la mattina di San Marco alli fratelli et sorelle che haveranno pagato la Quarra, Piastre una per ciascuno di libbre quattro, buona et bene stagionata et avanzandone sarà l'avanzo pesato dai Sindici et se ne farà essito come parrà meglio o vendendosi o in altro modo, purchè di tutto si tenga conto, acciò habbi la Compagnia il suo debito, ad honore di Sua Divina Maestà.

Delle processioni da farsi & modo da tenersi in farle. Cap. xx.

Vogliamo et ordiniamo nelle Processioni solite farsi che vi debbano convenire tutti li fratelli et sorelle della Compagnia, portando le loro Cappe, sotto la pena espressa, et che per ovviare al tumulto et confusione, sia cura delli due Sergenti di far camminare ordintmente a due a due i fratelli et sorelle, dando di mano in mano il grado secondo l'età et Offizi, ponendo all'ultimo avanti i Camarlinghi et dopo il Priore a man dritta et il Sopriore a lato, et dietro ad essi il nostro Correttore. Et giunti in Chiesa, farà accomodare li Camarlinghi dai lati et il Priore et Sopriore in mezzo, quali nell'elevatione del Santissimo Sacramento terranno

accesi in mano candeli maggiori in grossezza di ogni altro, tenendolo così finchè sia consumata la Santissima Hostia.

Et perché sono alcune volte nati disordini nel portare la Croce, Tavola e Torcioni, recusando alcuni di farlo. Statuiamo et ordiniamo che debbano imbussilarsi tutti li fratelli habili a portare dette cose et che ogni tre mesi sene cavino quattro, quali in tutte le occorrenze che potessero occorrere, in quei tre mesi iano obbligati a portare detta Croce, Tavola et Torcioni, sotto pena al recusante, per ogni volta che mancasse, di Soldi sei, se già non mandasse scambio che portasse per lui et possa ancora l'honorando Corpo punirlo in pena maggiore e privarlo ancora mentre si conoscesse che ostinato non volesse portare egli o far portar o pagare.

Et perché debbono ad honore et gloria della Suprema Maestà, farsi processioni tutti li venerdì di marzo, vogliamo et ordiniamo che tutti li fratelli et sorelle tanto del Comune nostro quanto quelli che habitano fuori di esso, siano obligati sotto pena di due Soldi, a ritrovarsi ogni mattina di essi venerdì nella nostra Chiesa, per convnir come è detto a tali processioni, portando gli omini la cappa sotto l'espressa pena. Alle quali processioni anderanno con quella modestia et devozione che conviene pensando all'amarissima Passione sofferta in uno di simili giorni dall'Altissimo Figliuolo di Dio, per redenzione de'nostri peccati, acciò che nella prossima futura Pasqua siamo fatti degni di ricevere la Maestà Sua et di servirla tutto il tempo di nostra vita, per meritare doppo essa transitoria, l'eterna et immortale, il che per sua somma bontà et pietà ne conceda.

Et quando detta Compagnia andasse fuori del Comune a seppellire i morti o ad altra occasione, quelli che mancano paghino Soldi dodici.

Modo di dire l'Offitio la Domenica della Compagnia. Cap. xxi.

Quanto sia grande il soccorso et aiuto dlla Beata Vergine nelle miserie di questa vita, non è huomo Christiano a cui sia nascosto, essendo essa Refugio di peccatori, fonte di Pietà et Madre di misericordia. Però volendo che di lei particolarmente tenga ne'preghi suoi la nostra Compagnia memoria sperando larghissimo premio. Statuimo et decretiamo che ogni ultima Domenica di ciascun mese, ad un hora di giorno, affinché sia finito al tempo che si dice la Messa, debbano tutti li fratelli ritrovarsi nella Chiesa et Compagnia nostra per ivi avanti il nostro Altare cantar l'Offitio di essa Beata Vergine. Costituendo per ciascuna volta, che non saranno alla richiesta da farsi finito detto Offitio al fratello mancante punto et pena di Soldi uno. Sono dunque pregati tutti gli huomini, non havendo legittimo impedimento a venir volentieri, facendo più conto di soddisfare con la presenza loro al servizio di Dio et obbligo che hanno per vigore del presente Capitolo, che della perdita di un Soldo, tenendo per fermo che ampiamente saremo remunerati del bene che faremo, poiché

daremo laudi a quella che sa et puole impetrar grazie senza fine dal suo Figliuolo dolcissimo, il quale compiacendo alla Madre sua Diletta, perdona le offese, scancelli i peccati et dona requie sempiterna in Paradiso, ove vive e regna nel secolo dei secoli.

Del Cancelliero & suo Offitio. Cap.xxii.

Quando l'honoranda banca farà gli altri minori Offitij, creerà ancora un Cancelliero, persona che sappia leggere et scrivere, atta a tale Offitio. Questo haverà cura di far polize, cartoni di xxx hore et bullettini, farà la richiesta d'huomini et donne tenendo nota diligente de'punti. Haverà appresso di sé nota di tutti essi fratelli et sorelle per saper quante Quarre di grano verranno in capo all'anno in Compagnia. Terrà libro di credito et debito, stenderà decreti et farà finalmente ogni altra cosa attenente al suo Offitio et che gli fosse dall'honorando Priore et Banca comandata. Questo, portandosi bene potrà aver la rafferma, ma si prega per l'amor di Dio a far il tutto giustamente non guardando a proprio interesse. Et poiché dell'amministrazione di tal suo Offitio sarà sindacato dai Sindici come li Camarlinghi, dovendosi scontrare i libri degli uni e dell'altro, vogliamo che mancando al debito suo, possa dall'honorando Corpo, secondo il merito del mancamento essere castigato.

Aggiunta all'antecedenti Capitoli.

§ 1 Ordiniamo e vogliamo che la Prima Domenica fatto la festa di San Marco nostro avvocato, si come si vede scritto ancora nel Capitolo I, ogni Confratello si ritrovi presente alla Chiesa per estrarre e cavare li Officiali nuovi per l'anno seguente e per sentir leggere l'entrata e la spesa della Compagnia, sotto pena a chi contravverrà che non sia impedito a coscienza e dichiarazione del Curato, di Soldi sei.

§ 2 Atteso che alcuni sono entrati in Compagnia molt'anni fa' e non s'anno per anco fatto la cappa conforme all'ordine del Capitolo II perciò ordiniamo e vogliamo che per tutto il mese di Luglio prossimo a venire ogni Confrate ascritto in Compagnia sia tenuto e obbligato farsi la Cappa, sotto pena di privazione, e restando privo non possi tornare in Compagnia se prima non pagherà tutto ed una cera bianca. E per l'avvenire quelli che ci vorranno entrare, siano obbligati haverla fatta prima che parlino d'entrare in detta Compagnia e ciò si fa per fuggir le risse e le contese.

§ 3 Item lassando in suo vigore il Capitolo III, vogliamo e ordiniamo che ogni confrate e sorella di nostra Compagnia, sia tenuta et obbligata sotto pena di privazione, 3 volte l'anno, confessarsi e comunicarsi, se poi non ci fosse qualche giusto impedimento a giudizio del Correttore con che se fosse

giustamente scusato una volta, la seconda sia tenuto a confessarsi e comunicarsi. E la prima comunione vogliamo si faccia per la Solennità di tutti i Santi, la seconda per la Pasqua del Santissimo Natale di nostro Signore Gesu Xpo, la terza per la purificazione della Beata Vergine.

§ 4 Item vedendo che poca devozione è mal esempio di alcuni, la mattina della tornata dell'honoranda Compagnia che mostrano con scandalo del popolo, quando dal nostro Cancelliero si fa la richiesta che ogn'altro pensiero mostrano che di essere venuti alla Chiesa per servire al Santo, stando fuor di Chiesa con ragionamenti poco onesti e senza attenzione alcuna di devozione alla richiesta. Quindi è che ordiniamo e vogliamo che ogni confratello sia tenuto e obbligato essere et entrare in Chiesa mentre si fa detta richiesta e usar modestia e riverenza alla Casa di Dio et ai suoi servi et all'Officiali di detta Compagnia sotto pena di Soldi sei a quello che contravverrà.

§ 5 Item ordiniamo vogliamo che ogni confratello e sorella di nostra Compagnia sia tenuta et obbligata per tutto il mese di ottobre, come anche si ordina nel capitolo V, haver pagato in mano de nostri Camarlinghi non solo la Quarra del grano solita a pagarsi, ma anco tutti i punti, obblighi e gravezze che ci haverà dalla prima domenica fatto San Marco per fino a detto tempo e dopoi successivamente da ottobre fino all'ultima tornata avanti San Marco che sarà del mese di marzo, si saldi parimente da ogni confrate e sorella ogni debito che avesse con detta Compagnia sotto pena di privazione senza altra dichiarazione. E parimente dall'ultima tornata di marzo a San Marco sia saldato il tutto da ogni confrate e sorella di nostra Compagnia, sotto pena di privazione e non possi tornare in Compagnia se prima non haverà pagato in mano delli nostri Camarlinghi oncia una di cera bianca e tutto il suo debito.

§ 6 Et acciò con maggiore carità di spirito e di divozione ci amiamo, vogliamo et ordiniamo che ogni confrate sia tenuto et obbligato sotto pena di privazione, ogni anno la sera del Giovedì Santo intervenire alla Chiesa per fare con gli altri confrati la Lavanda e la Pace ad esempio del nostro Signore Gesù Christo, come anche in parte ne accenna il Capitolo XIII, nel qual caso non s'intendino obbligati l'infermi, carcerati o chi fosse fuori dello stato per suoi giusti negotij. E se alcuno restasse privo per sua cattiva volontà per non trovarsi a detta Lavanda e Pace, non possa rientrare in Compagnia, se prima non haverà pagato in mano dei nostri Camarlinghi Oncia una di cera bianca.

Visis et benè consideratis suprascriptis Capitulis, ipsamen Capitula tamquam canonicè facta, ad incrementum divini cultus tendentia, decretisque Sacrosanti Concilij Tridentini non contraria, confirmamus et approbamus ac observari mandamus sub poenis in eis retrospectis contentis. In quorum fidem. Datum Lucae ex Palatio Episcopalis propè

Sanctum Martinum hac dire secunda Maij 1640.

T. Bottinus Vicarius Generalis

Vincentius Turrus Nob. Luc. ac Curiae Episcopalis Lucensis Cancellarius

Cap. 24.

Covocata e radunata l'Alma Compagnia di San Marco, eretta nella Chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Sorbano, con preventivo invito del Priore, osservanti e pellegrini ed osservate le cose da osservarsi a prorposta fatta dal Priore, cioè Tommaso di Domenico Ghiselli. Per levare le liti e scandali fra i confrati di detta Alma Compagnia, osservanti e pellegrini, per fare l'elezione della nuova Banca di ciascheduno anno.

Fu decreto che prima si facesse l'elezione di tutti i fratelli osservanti e terminata tornare anche da capo de medesimi e se di questi, tali vi fosse chi non volesse servire di tale Offitio, allora per necessità possono eleggere qualche pellegrino e sia in sua facoltà di voler servire, altrimenti si facesse tale elezione da pellegrini, cadino que tali che gli eleggono in pena di Lire una per ciascuno.

Ne fu dato il partito e vinto con voti affermativi trentotto e negativi otto.

Cap. 25.

§ L'honorando Corpo della Compagnia di San Marco, eretta nella Chiesa di Sorbano del Vescovo, desiderando di stimolare maggiormente i suoi fratelli e sorelle di Compagnia a render il dovuto ossequio a Dio in tutte le funzioni, ma in particolare nella Settimana Santa quando s'espone l'orationi del 40 hore dove per i tempi passati detti fratelli e sorelle trascurando l'invito, altri recusavano, altri differivano l'ora assegnatali e ciò non seguiva senza confusione et irreverenza del culto supremo d'Iddio. Onde per tal inconveniente ha determinato decretare come segue:

Che tutti i fratelli e sorelle di nostra Compagnia siano obbligati a un semplice invito da farsi dal nostro invitatore, ovvero dal Cancelliere in modo di richiesta da farsi mattina per mattina, assegnando gita per gita l'ora destinali venire ad orare per quell'ora il Santissimo, con dichiarazione che i fratelli devino vestirsi di cappa, sotto pena di Soldi sei da pagarsi la prima tornata immediatamente seguente e non pagandola restino privi di Compagnia.

Soprascriptas constitutiones confirmamus et approbamus et observari mandamus sub poenis arbitrio suo.

Datum die 30 octobris 1680.

+ Julius Card. Spinola, Episcopus.

Giulio per divina misericordia del Titolo di San Martino ne' Monti della Santa Romana Chiesa Prete Cardinale Spinola, Vescovo di Lucca e Conte, Principe Palatino, & & &. nella già citata fatta questo dì 30 del mese di ottobre 1680 alla Compagnia della Madonna degli Angeli e di San Marco eretta nella Chiesa di San Lorenzo di Sorbano, ordinò così:

Che facciano una bacchetta per notarvisi tutte le messe che faranno celebrare facendone la specifica.

Che dentro il prossimo mese di novembre si facciano tutti li sindacati che al presente stanno pendenti, sotto la pena alli Camarlinghi che cedessero diltre o che si mostrassero ostinati che si facciano senza loro e si gravino per via di Giustizia.

In avvenire si facciano annualmente: il sindacato al Camarlingo dentro il mese di maggio, anche il secondo Camarlingo dia saldo il suo conto pagando in mano del successore il resto, pena alli contravenienti, oltre la privazione, d'esser puniti nel modo e forma dette di sopra.

Chi vorrà partecipare delle libbre quattro di pasimata e candeli di oncie una e mezza, deva precedentemente haver contribuito con la Quarra di grano. Datum in palatio Episcopali, hac die 30 octobris 1680.

+ Julius Card. Spinola, Episcopus.

Nuove norme aggiunte, Dichiarazioni e Deroghe alli antecedenti Capitoli et Aggiunte. Cap. 26.

Noi prete Vincenzo Lorenzi, chierico Agostino Nucci, Andrea di Mariano Ghiselli e Luviso di Vincenzo Giorgi, valendoci dell'autorità dataci dall'Alma Compagnia della Madonna degli Angeli e San Marco sotto il suo giorno, e tempo come per suo decreto al libro di essi decreti, ordiniamo dichiariamo e deroghiamo come appresso:

§ 1 Per levare tutte le discordie, liti e scandali insorti e da insorgere nella nostra Compagnia, dichiariamo e determiniamo che i fratelli non osservanti o pellegrini, per l'avvenire non siano obbligati intervenire alle Processioni da farsi li venerdì di marzo, dichiarando che il Capitolo vigesimo che tratta di dette Processioni, parlando in confuso, deva intendersi delli fratelli e sorelle osservanti solamente.

§ 2 E derogando in parte il Capitolo vigesimo, che tratta d'accompagnare i cadaveri de fratelli alla sepoltura, vogliamo che i pellegrini non siano obbligati ad intervenire, se non quando la Compagnia va fuori Comune, tanto per seppellire cadaveri quanto qual si voglia altra occasione et in detti casi devino intervenire solo quelli pellegrini che habitano nel nostro Comune e si questi casi

gl'osservanti ne predeti casi devano esser invitati per il nostro invitatore sotto pena, alli mancanti, di soldi 12 per ciascheduna volta, da pagarsi dentro il mese di marzo di ciascheduno anno, vestendosi sempre di cappa.

§ 3 Ma perché desideriamo che nelle solennità maggiori, la nostra Compagnia si raduni il maggior numero possibile, ad effetto d'accrescer maggiormente la devozione in essa, quindi è che vogliamo che tutti li fratelli e sorelle di nostra Compagnia, tanto osservanti che pellegrini, che habitano nel nostro Comune, il giorno della Festa del glorioso San Marco, come in virtù del Capitolo decimoterzo, si comanda derogando in questo solamente, che non siano obbligati i pellegrini che habitano fuori del Comune, ma sia in loro arbitrio il venire o no, nel remanente poi, che deva osservarsi puntualmente sotto l'espressa pena di Soldi sei e similmente sotto l'istessa pena devino intervenire alla processione del Santissimo Corpus Domini e a far l'ora delle quarant'ore da destinarsi secondo la regola già principiata vestendo di Cappa ne predetti casi.

§ 5 Et per ovviare al possibile ai gravi incomodi de nostri fratelli, limitando il paragrafo sesto dell'aggiunte alli nostri Capitoli, cioè che devano intervenire alla Pace la sera del Giovedì Santo tutti li fratelli del nostro Comune, tanto i pellegrini che gli osservanti, sotto la pena contenuta in detto Paragrafo, eccettuandone li Sacerdoti per gli obligationi che possono avere in altri luoghi e quei fratelli che nell'istessa sera et hora si ritrovassero a fare detta pace in altra Compagnia, alla quale fossero prima obbligati, purchè ne costi la fede dal Priore di essa per non altrimenti. Esentimo però tutti i detti fratelli non osservanti o pellegrini si di nostro Comune come gl'habitanti fuori di esso dalla gravessa et obbligo d'accettare Offitij di nostra Compagnia e da tutti gl'inviti che si faranno per i negotij et interessi della Compagnia.

§ 6 E si le predette esentioni, come per altri degni rispetti, aggiungendo al Capitolo secondo, dove si tratta del pagare gl'obblighi che i fratelli e sorelle non osservanti tanto di nostro Comune quanto che habitano fuori di esso, devino pagare per la loro tassa o annata, Lire una et Soldi quattro, dentro il mese di marzo in mano al nostro Priore e Camarlinghi.

§ 7 Tutti i fratelli e sorelle habitati o non habitanti in nostro Comune, devino dentro il mese d'ottobre diciascheduno anno, haver pagato in mano del Priore et Camarlinghi, una Quarra di grano buono e mercantile, come nel Capitolo sesto, ma secondo la nostra misura come per decreto sotto il suo giorno et tempo al libro di essi decreti e volendo li detti fratelli e sorelle pagare detta Quarra in denari, devino pagare Soldi quattro di più per Quarra alla valuta di essa e dentro il tempo prefisso.

§ 8 E perché si deve più attendere gli interessi dell'Anima che del corpo, aggiorniamo al Capitolo decimo che per l'avvenire devano farsi celebrare messe trenta per l'Anima di ciascheduno fratello o sorella di nostra Compagnia, dentro il termine di due mesi dal giorno della sua morte, come per decreto al libro

sotto il suo giorno, dando al nostro Correttore per esse la solita elemosina, nel remanente s'osservi esattamente il detto Capitolo.

§ 9 Ma perché l'esperienza c'insegna esser difficile mettere in esecuzione il Capitolo vigesimoprimo, qual obbliga i fratelli ogni tornata a cantare il Santo Offitio della Beata Vergine, premendoci che devotione così santa non vada in cadimento per negligenza di quel poco numero di fratelli che sanno leggere, ordinimo e vogliamo che tutti i fratelli osservanti di nostra Compagnia, la mattina per tempo, ritovarsi alla Chiesa, dove non comparendo i fratelli che sappiano leggere a bastanza per cantare il detto Offitio, deva il Priore e Camarlinghi insieme con gli altri fratelli, avanti l'Altare di nostra Compagnia, recitare devotamente la terza parte del Rosario invece di detto Offitio, qual terminato si faccia la richiesta puntando quei fratelli o sorelle che mancassero come in detto Capitolo si dice e dopoi si faccia la solita processione.

§ 10 Quali dichiarazioni, aggiunte e deroghe, devano servire solo per moderazione a gli antecedenti Capitoli e solo in quella parte che esse dichiarano et in tal modo devano intendersi e puntualmente osservarsi lasciando nel remanente li detti Capitoli nel loro vigore.

Si comanda de precedenti Capitoli l'osservanza. Vescovato, li 4 marzo 1682.
I. Nobili, Vicario Generale.

Capitolo 27.

Item in avvenire, per togliere e levare ogni abuso e confusione, dichiariamo che qualunque confrate di nostra Compagnia volesse farsi segnare da osservante a pellegrino, deva pagare prima in mano del Priore o Camarlingho, Lire una e Soldi dieci e caso che il Priore non li facesse pagare, cadi lui nella pena di pagarli.

Item si intenda confermato il Capitolo che si faccino annualmente i sindacati al Priore e Camarlingo e se dentro il mese di maggio non averanno dato il loro sindacato e saldo, con pagare in mano a loro successori il resto, sotto pena a contravenienti, oltre la privazione, d'esser costretti per via di Giustizia.

Adi primo Maggio 1757. Cap. 28.

Item convocata e radunata l'Alma Compagnia di San Marco in Sorbano dell'Arcivescovo con fuo folito invito, si dei fratelli offervanti come pellegrini e offervato quelle cose da osservarsi e a proposta fatta dal Priore cioè Tommaso di Domenico Ghiselli, per levare tutti li scandali e confusioni che potessero succedere intorno a quei confrati, i quali restassero privi della nostra

Compagnia, per qualsivoglia debito e per ciò fu decreto, che in avvenire dentro un anno proffimo paghino tutto il loro debito e di più libbre una di cera come ne accenna il paragrafo § 6 nell'aggiunte foglio 25 e come da altri capitoli che trattano di tal materia appare e paffato il sopradetto anno, il Priore che sarà per i tempi, non abbi facoltà di riammetterli in Compagnia se prima non essendone restata intesa la medesima e andato il partito e ottenuto con voti affermativi 36, negativi 2 non ostante &.

*Veduti da Noi i suddetti Capitoli e Decreti, si confermano ed approvano e se ne comanda l'obbedienza, fatto le pene disposte ed altre ad arbitrio.
Lucca, dal nostro studio, questo di 28 maggio 1757.
Gio. Ignazio Lippi, Arcidiacono e Vicario Generale.*

*Si confermano gli retroscritti Decreti, in occasione della Sacra Visita Pastorale.
Dalla Canonica di Sorbano, questo di 26 settembre 1775.
+ Martino, Arcivescovo di Lucca.*

* * * * *